



ALLEGATO "C"
AL REP. 7587/5568.

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI E**

DOCUMENTAZIONE LEONARDO DA VINCI E.T.S.

ART. 1 COSTITUZIONE

Per iniziativa:

- del Comune di Vinci,
- dell'Università degli Studi di Firenze,
- dell'Istituto Regionale di Studi Ottici e Optometrici di Vinci (I.R.S.O.O.), ora denominato IRSOO Istituto di ricerca e di studi in Ottica e Optometria, unità operativa dell'Agenzia per lo Sviluppo dell'Empolese Valdelsa S.p.A., soci fondatori, è costituita, ai sensi del Codice Civile, l'Associazione senza scopo di lucro denominata "Centro Internazionale di Studi e Documentazione Leonardo da Vinci E.T.S.", con sede legale nel Comune di Vinci (FI).

ART. 2

SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione "Centro Internazionale di Studi e Documentazione Leonardo da Vinci E.T.S." non persegue scopi di lucro, neanche indiretti, e svolge attività di interesse generale per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, di ricerca, di divulgazione, di informazione e di documentazione.

Per il raggiungimento delle predette finalità eserciterà in via esclusiva o principale le attività di interesse generale finalizzate alla corretta conoscenza della personalità, dell'opera e dell'eredità di Leonardo da Vinci, nonché del suo significato per la cultura moderna e contemporanea; ed altresì attività finalizzate a valorizzare, sviluppare, tutelare e gestire il patrimonio culturale e documentario e le attività di divulgazione, documentazione e ricerca della Biblioteca Leonardiana e del Museo Leonardiano, proprietà del Comune di Vinci. L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, per lo svolgimento di attività di interesse generale senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socio-economiche. L'Associazione opera prioritariamente tramite programmi di promozione della ricerca scientifica e della didattica, di documentazione specialistica e divulgazione.

Tali programmi ed azioni in via generale ineriscono a:

- la biografia e l'opera di Leonardo da Vinci, il contesto storico e l'ambiente di formazione e primo sviluppo della personalità intellettuale del vinciano e specificatamente il Quattrocento ed il suo rapporto con l'eredità antica e medievale;
- l'eredità medievale, il Rinascimento nel suo insieme e la prima Modernità come segmenti storici privilegiati per la contestualizzazione della sua opera e lo studio della sua prima ricezione;
- la ricezione dell'opera di Leonardo nella cultura moderna e contemporanea;
- l'approfondimento degli studi leonardiani in connessione ad azioni di valorizzazione di aspetti del patrimonio culturale della Biblioteca leonardiana e del Museo Leonardiano.

Programmi ed azioni hanno carattere interdisciplinare, afferente alle aree della storia dell'arte e dell'espressione artistica, della storia della tecnica

anche nelle sue connessioni con la storia economica e l'antropologia culturale, della storia della filosofia, della scienza, della letteratura e della storia etico-politica.

Particolare cura sarà dedicata a sviluppare esperienze innovative di integrazione interdisciplinare, in particolare tra saperi storico-umanistici, saperi tecnico-scientifici; ricerca artistica, anche con valenza didattico-educativa.

Le attività di promozione della didattica e della ricerca scientifica si concretizzeranno in:

- programmazione e gestione di corsi estivi residenziali;
- realizzazione, anche tramite collaborazioni, di archivi di storia della tecnica, della scienza e dell'arte, cartacei e digitali, e di repertori bibliografici speciali, relazionati alle finalità dell'associazione, volti a creare – affiancando la documentazione della Biblioteca Leonardiana – strumenti innovativi di documentazione specialistica e consultazione per i corsi residenziali di cui sopra;
- promozione di borse di studio e ricerca;
- organizzazione di convegni di studio e mostre e cura delle relative pubblicazioni;
- elaborazione di opuscoli informativi, libri, riviste, periodici ed ogni altro materiale stampato, audiovisivo o multimediale.

Per il perseguimento dei propri fini l'Associazione potrà:

- promuovere relazioni, scambi, collaborazioni con enti ed istituzioni, pubbliche e private, stipulando, quando sia opportuno, accordi e convenzioni o partecipando alla costituzione di enti,
- chiedere e prestare collaborazione e servizi ad altri Enti pubblici e privati,
- partecipare in enti e società che svolgano, anche in via strumentale, attività dirette al conseguimento degli scopi istituzionali,
- esercitare, con contabilità separate, ed in via secondaria e strumentale, anche attività commerciali i cui utili dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse,
- compiere ogni altra operazione secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, che risulti connessa e/o strumentale per la promozione e/o valorizzazione dell'arte, della cultura, della formazione e della scienza in particolare, secondo i criteri e limiti definiti dal D.Lgs. 117/2017 s.m.i..

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

ART. 3

SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede legale in Vinci presso la Biblioteca Leonardiana.

L'Associazione può istituire, modificare o sopprimere eventuali sedi secondarie e/o operative con delibera assembleare.

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni o enti aventi analoghi scopi sociali e culturali.

ART. 4

SOCI DELL'ASSOCIAZIONE.

I soci dell'Associazione sono suddivisi in due categorie:.....

a) soci fondatori;.....

b) soci ordinari.....

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto ed eventuali Regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa e, purché maggiorenne, di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione. Sono soci fondatori coloro i quali hanno promosso la costituzione dell'Associazione.

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

I soci fondatori sono obbligati a versare un contributo annuo nella misura determinata con deliberazione del Consiglio Direttivo, nei limiti di bilancio deliberati dagli organi competenti dei singoli soci.

Sono soci ordinari coloro che, con contributi, elargizioni, prestazioni d'opera o altro, concorrono al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

I soci ordinari sono obbligati a versare un contributo annuo nella misura determinata con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, tutte le persone o gli enti che ne condividono gli scopi possono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che provvede all'ammissione.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni.

Questi può, nei successivi 60 (sessanta) giorni, chiedere che sull'istanza di rigetto si pronunci l'Assemblea nella successiva convocazione, la quale nella sua prima convocazione si pronuncerà in modo definitivo.

Le organizzazioni ed enti partecipano nelle persone di un loro rappresentante.

I soci non hanno diritti sul patrimonio dell'Associazione, neppure quando, dichiarata eventualmente la sua estinzione o disposto lo scioglimento, si proceda alla liquidazione ai sensi dell'art. 30 del Codice Civile e in conformità a quanto espresso all'art. 19 del presente Statuto.

Oltre che per decadenza, la quale peraltro riguarda solo i soci ordinari, la qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione per gravi motivi.

Per le associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, la dichiarazione di recesso, per avere efficacia allo scadere dell'anno in corso, deve essere comunicata entro 3 (tre) mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale ex art. 24, 2° c, del c.c..

Sulla esclusione del socio delibera il Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale comporta l'esclusione di diritto del socio, purché deliberata dal cda a maggioranza dei suoi componenti.

Il socio che intenda recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare.

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito

dalla Legge.

La qualifica di socio è intrasmissibile, sia per atti inter vivos che mortis causa.

ART.5

PATRIMONIO E DOTAZIONE DI GESTIONE.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal conferimento iniziale dei soci fondatori;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

- da eventuali erogazioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie;

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;

- da rimborsi derivanti da convenzioni;

- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti ed organismi in genere, anche a livello sovranazionale;

- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

I fondi possono essere depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo il quale provvederà ad investirlo nella maniera che riterrà più redditizia.

Al patrimonio saranno destinati anche i proventi di speciali iniziative promosse dall'Associazione e le rendite dei beni conferiti.

L'associazione è obbligata ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale, a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori o componenti organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione deve utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione potrà disporre, rendendoli fruibili al pubblico in maniera continuativa, di beni di rilevanza bibliografica, archivistica e culturale in genere, che verranno alla stessa concessi in uso.

ART.6

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Direttore, solo se nominato dall'Assemblea dei Soci;

d) l'Organo di Controllo, anche monocratico, solo se nominato dall'Assemblea o se ricorre il requisito di obbligatorietà ai sensi delle norme di legge;

e) l'Organo di Revisione Legale dei conti, anche monocratico, solo se nominato all'Assemblea o se ricorre il requisito di obbligatorietà ai sensi delle norme di legge.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti i soci e di elettività delle cariche sociali.

Le cariche associative sono elettive e gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute come meglio specificato al successivo articolo 15), e tutti i soci hanno il diritto di elettorato attivo e passivo.

ART. 7

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è formata da tutti i soci fondatori e ordinari. Ogni associato ha diritto ad un voto in Assemblea, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi.

L'Assemblea dei soci delibera:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) il programma generale dell'Associazione;
- c) l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- d) l'eventuale nomina del Direttore;
- e) l'eventuale nomina dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione Legale dei conti;
- f) l'approvazione del bilancio preventivo, consuntivo e della situazione patrimoniale (ed a tal fine deve essere convocata almeno una volta all'anno);
- g) lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'Associazione;
- h) sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- i) sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego, di adesione e di esclusione dell'Associazione;
- l) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni di qualsiasi tipo;
- m) tutti gli altri atti che importino variazioni al patrimonio;
- n) l'ammontare dell'indennità e dei compensi eventualmente necessari per la retribuzione di attività svolte a favore dell'Associazione;
- o) l'emanazione di eventuali regolamenti interni;
- p) la partecipazione ad altre associazioni, enti, consorzi ed organismi in genere;
- q) gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute spettanti ai componenti degli Organi dell'Associazione sulla base della documentazione presentata e dell'attività svolta;
- r) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- s) quant'altro ad essa demandato dalla Legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per approvare il bilancio consuntivo, la situazione patrimoniale e la relazione sull'attività culturale ed economica dell'Associazione.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne facciamo richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno inviata a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata, fax o posta elettronica agli indirizzi risultanti dal libro degli associati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida a maggioranza dei voti qualunque sia il numero degli intervenuti.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente le deliberazioni di cui alla lettera a) del presente articolo devono essere assunte dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni di cui alla lettera g) del presente articolo devono essere assunte dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dall'articolo 21, ultimo comma del Codice Civile.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da altro socio, anche se membro del Consiglio Direttivo, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e per le deliberazioni in merito, la responsabilità dei consiglieri. La delega vale per una sola riunione.

Nessun socio può rappresentare, oltre a se stesso, più di un socio.

L'Assemblea si riunisce, di norma, presso la sede dell'Associazione.

Ove l'Assemblea si tenga in luogo diverso, occorrerà darne comunicazione nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona eletta con il voto della maggioranza dei soci intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e occorrendo uno o più scrutatori. Il segretario ha il compito di redigere il verbale della seduta.

Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, disciplinare il dibattito, stabilire le modalità della votazione, accertare e proclamare i risultati della votazione.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2532, 2° c, c.c..

ART. 8

CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri dispari variabile da un minimo di tre ed un massimo di sette, eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza assoluta il Presidente ed il Vice Presidente. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata per lo svolgimento della funzione, come meglio specificato al successivo articolo 15). Se nel corso del mandato viene a mancare, per qualsiasi motivo un componente del Consiglio Direttivo, la sostituzione dovrà avvenire attraverso una nuova nomina da parte dell'Assemblea dei soci.

Il Consigliere che non interviene a cinque sedute consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto dallo stesso Consiglio Direttivo.

In questo caso il consigliere sarà sostituito con le modalità sopra indicate.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno e, in ogni caso, almeno una volta ogni quattro mesi mediante avviso

contenente l'ordine del giorno da inviarsi, secondo le modalità sopra stabilite per la convocazione dell'assemblea, ai singoli componenti almeno otto giorni prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo dovrà, altresì, essere convocato quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se vi intervengono almeno due terzi dei componenti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute con il sistema della video o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esprimendo in forma palese e simultaneamente agli altri consiglieri il proprio voto. Verificandosi questi presupposti il Consiglio Direttivo s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno votato. Allo stesso modo è possibile il collegamento con l'Organo di Controllo e di Revisione Legale dei conti non presenti nel luogo ove si svolge la riunione del consiglio. I verbali del Consiglio Direttivo dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente e da uno dei membri del Consiglio presenti e nominato all'uopo ad assolvere alle funzioni di segretario del Consiglio.

ART. 9

IL CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo in particolare delibera:

a) sulle proposte di modifica dello Statuto dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea degli associati;

b) sui programmi delle attività;

c) sul bilancio consuntivo e la situazione patrimoniale di fine anno da sottoporre, insieme alla relazione economica dell'Associazione, all'approvazione dell'Assemblea degli associati;

d) sui provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione fatta eccezione per le spese inerenti l'ordinario funzionamento dell'associazione; ..

e) sull'eventuale causa di estinzione dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;

f) sull'autorizzazione a stare in giudizio e sulla nomina dei difensori;

g) sulla misura della quota associativa annuale;

h) sulla determinazione della stipula di eventuali contratti per prestazioni esattamente determinate nella durata e nell'oggetto e preventivamente coperte da apposite risorse finanziarie;

i) sulla nomina di eventuali commissioni di lavoro;

l) sulle domande presentate da nuovi soci;

m) sull'esclusione del socio;.....

n) su tutte le questioni che non siano riservate alla competenza di altri organi. Il Consiglio Direttivo ogni anno approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione ovvero del rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legge, nonché predispone il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Il bilancio deve essere depositato presso il RUNTS entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno, salvo diverso termine disposto dalla Legge.

ART. 10

IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo è anche Vice Presidente dell'Associazione.

Il Presidente:.....

- rappresenta legalmente l'Associazione, in giudizio e nei rapporti coi terzi;

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;.....

- stipula eventuali contratti per nome e per conto dell'associazione per prestazioni esattamente determinate nella durata e nell'oggetto e preventivamente coperte da apposite risorse finanziarie;.....

- provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente dell'Associazione.

Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo.

ART. 11

DIRETTORE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Direttore dell'Associazione gestisce e coordina l'attuazione dei programmi deliberati dagli organi dell'Associazione in conformità agli scopi statutari dell'Associazione.

Sovrintende alla conservazione e all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione e ordina le spese entro i limiti dei singoli capitoli del bilancio di previsione approvato.

Il Direttore non è un organo obbligatorio dell'Associazione; può essere nominato in qualsiasi momento dall'Assemblea dei Soci che ne determina anche la durata, non superiore a cinque anni.

ART. 12

ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in

cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

COMITATO SCIENTIFICO - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Il Comitato Scientifico, qualora nominato, è composto da un numero di membri non inferiore a tre.

I membri del Comitato Scientifico sono scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra persone, anche socie, particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio in ogni ambito della cultura.

Il Comitato Scientifico dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'incarico potrà cessare inoltre per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Scientifico nomina nel proprio seno il Presidente.

Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del proprio Presidente. Dovrà inoltre riunirsi ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, il Presidente del Consiglio Direttivo. Alle riunioni del Comitato Scientifico può partecipare il Presidente del Consiglio Direttivo e possono assistere i Consiglieri.

ART. 14

COMITATO SCIENTIFICO - COMPETENZE

Il Comitato Scientifico, qualora nominato, svolge un'attività di consulenza e collabora con il Consiglio Direttivo e l'Assemblea nella definizione dei programmi di attività culturale dell'Associazione.

In particolare il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico/consultiva in merito a:

- a) il programma generale ed annuale delle iniziative;
- b) la politica generale di acquisizione rivolta all'incremento del patrimonio artistico;
- c) ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere.

ART. 15

CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE

Ai componenti degli Organi dell'Associazione ed il Comitato Scientifico, ove nominato, possono essere riconosciuti i seguenti rimborsi, dietro presentazione di giustificativo fiscalmente valido secondo quanto previsto dalla Legge:

- delle spese direttamente sostenute nell'espletamento degli incarichi associativi;

- per missioni effettuate per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'associazione e preventivamente autorizzate dall'assemblea dei soci.

Le cariche sociali sono revocabili soltanto per giusta causa.

ART. 16

QUOTA ASSOCIATIVA

Il Consiglio Direttivo determina ogni anno la quota associativa a carico dei soci fondatori e ordinari, nei limiti di bilancio deliberati dagli organi competenti dei singoli soci.

La quota associativa dei soci fondatori e ordinari è annuale.

I soci fondatori e ordinari non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

La quota non è trasferibile, a qualsiasi titolo, non è frazionabile e non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

ART. 17

PERSONALE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e/o di terzi, nei limiti e forme previste dal D.Lgs. 117/2017 s.m.i. ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di Associazioni.

L'Associazione si avvale di personale volontario e, qualora necessario, potrà programmare e stipulare contratti per prestazioni esattamente determinate nella durata e nell'oggetto e preventivamente coperte da apposite risorse finanziarie. Per quanto inerente gli obiettivi statuari di cui dall'art. 2 riguardanti attività "finalizzate a valorizzare, sviluppare, tutelare e gestire il patrimonio culturale e documentario e le attività di divulgazione, documentazione e ricerca della Biblioteca Leonardiana e del Museo Leonardiano", l'Associazione opera in sinergia con il personale della Biblioteca Leonardiana/Museo Leonardiano/Casa Natale di Anchiano, seppure nell'ambito delle rispettive competenze e ciascuno nel rispetto della propria autonomia.

ART. 18

ESERCIZIO SOCIALE

I bilanci, consuntivo e preventivo, vengono redatti dal Consiglio Direttivo. Il bilancio consuntivo, redatto e pubblicato nelle forme previste dalla legge, è proposto all'Assemblea dei soci per la definitiva approvazione.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale ove la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo. In ipotesi di entrate inferiori ai limiti disposti dalla Legge può essere redatto il Bilancio di esercizio in forma del rendiconto per cassa (art. 13 comma 2).

Gli esercizi finanziari iniziano il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 19

ESTINZIONE E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile ovvero quando tutti gli associati vengono a mancare.

La causa di estinzione dovrà essere previamente accertata con deliberazione del Consiglio Direttivo, la quale dovrà essere portata all'approvazione dell'Assemblea dei soci nei casi di raggiungimento o sopravvenuta

impossibilità dello scopo.

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea adottata ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.

Dichiarata l'estinzione dell'Associazione o disposto il suo scioglimento, l'Assemblea dei soci, o in sua mancanza il Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l'Associazione, nominerà un liquidatore al fine di procedere alla liquidazione del patrimonio.

Ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e l'accesso potrà avvenire decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della suddetta richiesta.

ART. 20

DEVOLUZIONE DEI BENI

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, i beni che residuano dopo eseguita la liquidazione saranno devoluti ad un ente del Terzo settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni che persegua scopi analoghi o, in mancanza, scopi culturali, scelto dal Consiglio Direttivo, nel rispetto delle norme inderogabili di legge.

ART. 21

NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

F.to: Alberto Casini, Maria Scardigli notaio.